



Comune di Marta----Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)

Tel. 0769187381 – Fax 0761873828

Sito web www.comune.marta.vt.it

Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 29.09.2006

Indice

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni
- Art. 3 - Sede delle adunanze

TITOLO II Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 4 - Attività e riunioni del Consiglio
- Art. 5 - Convocazione del Consiglio / dell'Assemblea
- Art. 6 - Procedura per la convocazione
- Art. 7 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione
- Art. 8 - Ordine del giorno

Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

- Art. 9 - Deposito degli atti
- Art. 10 - Numero legale
- Art. 11 - Sedute del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Sedute di seconda convocazione
- Art. 13 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

Capo III Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

- Art. 14 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 15 - Comportamento del pubblico
- Art. 16 - Polizia nell'aula
- Art. 17 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio
- Art. 18 - Partecipazione dei membri della Giunta
- Art. 19 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

Capo IV Svolgimento delle sedute

- Art. 20 - Pubblicità delle sedute
- Art. 21 - Verifica del numero legale
- Art. 22 - Designazione ed attività degli scrutatori
- Art. 23 - Funzioni di segretario della seduta
- Art. 24 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 25 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 26 - Presentazione di proposte ed interventi
- Art. 27 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

- Art. 28 - Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 29 - Mozione d'ordine
- Art. 30 - Intervento del Consigliere per fatto personale
- Art. 31 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 - Presentazione emendamenti
- Art. 33 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 34 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 35 - Chiusura della discussione
- Art. 36 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 37 - Votazione di emendamenti
- Art. 38 - Votazione per parti separate
- Art. 39 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 40 - Forma delle votazioni
- Art. 41 - Controprova della votazione per alzata di mano
- Art. 42 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 43 - Votazione segreta per schede
- Art. 44 - Esito delle votazioni
- Art. 45 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni
- Art. 46 - Conclusione della seduta

Capo V Processi verbali

- Art. 47 - Compilazione dei verbali
- Art. 48 - Contenuto dei verbali
- Art. 49 - Annotazioni a verbale
- Art. 50 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 51 - Approvazione dei verbali

TITOLO III Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Capo I Diritti

- Art. 52 - Diritto d'iniziativa
- Art. 53 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri
- Art. 54 - Diritto di interrogazione
- Art. 55 - Domande d'attualità
- Art. 56 - Mozioni

Capo II Doveri

- Art. 57 - Rispetto del Regolamento
- Art. 58 - Assenza dei consiglieri
- Art. 59 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

TITOLO IV Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I
Articolazione del Consiglio

Art. 60 - Articolazioni del Consiglio comunale

Capo II
Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 62 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

Capo III
Commissioni consiliari

Art. 63 - Costituzione delle Commissioni consiliari

Art. 64 - Composizione delle Commissioni consiliari

Art. 65 - Funzioni delle Commissioni

Art. 66 - Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari

Art. 67 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

Art. 68 - Convocazione delle Commissioni

Art. 69 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 70 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 71 - Disciplina delle sedute delle Commissioni

Art. 72 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 73 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

Capo IV
Gruppi Consiliari

Art. 74 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 75 - Presidenza dei Gruppi consiliari

Art. 76 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

Capo V
Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 77 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

Art. 78 - Risorse strumentali

Art. 79 - Risorse finanziarie

Art. 80 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 81 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni.

Art. 2

Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco nelle sue funzioni di presidenza dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco (o a chi ne fa le veci in relazione alla presidenza dell'assemblea) il quale può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Sindaco, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in apposita sala presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I

Convocazione del Consiglio comunale

Art. 4

Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.
2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interrogazioni.
3. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 3 l'avviso con l'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale

deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sede abituale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti, come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate. I tali riunioni il Presidente potrà concedere la parola anche al pubblico. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 5

Convocazione del Consiglio / dell'Assemblea

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 6

Procedura per la convocazione

1. Il Consiglio comunale svolge la sua attività in sessione ordinaria o straordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la sessione ordinaria, almeno 3 giorni prima per quella straordinaria, almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.
3. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito al giorno successivo, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
4. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.
5. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al comma 2.
6. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.

Art. 7

Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 8

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi le proposte di iniziativa del Sindaco stesso, della Giunta, di almeno 1/5 dei Consiglieri comunali, del Revisore del Conto e di eventuali organi di controllo.
3. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Sindaco iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 9 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno 4 giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta, nel caso di sessione ordinaria, 2 giorni prima nel caso di sessione straordinaria e n. 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
Qualora, non per motivi da attribuire alle strutture burocratiche, ci fosse un breve ritardo nella messa a disposizione degli atti, il Sindaco convoca i Capigruppo per concordare le situazioni più idonee.
I Consiglieri comunali potranno visionare gli atti nella Sede Municipale durante l'orario d'ufficio.

Art. 10 Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio in I convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (8).
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11 Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa mezz'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Art. 12 Sedute di seconda convocazione

1. Qualora sia andata deserta la seduta per mancanza del numero legale stabilito dal precedente art. 11 comma 1, il Sindaco può riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno, per seduta da ritenersi valida con quorum inferiore, con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
2. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei

consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (6).

Art. 13

Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge.

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 14

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Sindaco può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Sindaco può sospendere la seduta e, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 15

Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto che presiede l'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 16

Polizia nell'aula

1. Il Sindaco è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 17

Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari / Responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco.

Art. 18

Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.

Art. 19

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.
2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai nominandi.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare l'aula.

Art. 21

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno la metà (8) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco per la I convocazione ed almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco (6) in seconda seduta.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia

palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 22

Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 23

Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o dai dirigenti comunali che siano stati nominati Vice Segretari qualora la figura sia inserita nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 24

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Art. 25

Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.

3. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 26

Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco dispone la lettura della relazione medesima.

2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco.

3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati.

Art. 27

Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di cinque minuti, la seconda per non più di tre.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
6. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.
7. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti, in quanto presidente dell'assemblea.

Art. 28

Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco formula avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 29

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 30

Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 31

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando

viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte da almeno tre consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 32

Presentazione emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento.

2. Tali emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Sindaco.

3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 33

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti, legge tutti gli emendamenti presentati nelle forme di cui all'articolo 32, comma 2 del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 32, comma 4 del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti - accordare un tempo superiore.

4. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta od emendamento.

Art. 34

Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 35

Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Sindaco può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 36

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente articolo 32, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 27, comma 4 del presente regolamento.
5. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
6. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
7. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni.

Art. 37

Votazione di emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 32 - emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno nel seguente modo: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 38

Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 39

Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 36 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 40

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.
3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.
4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 41.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'art.17, comma 4 del presente regolamento.

Art. 41

Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso mediante alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 42

Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.
3. Il Segretario fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.

Art. 43

Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza o portata presso i consiglieri da un consigliere scrutatore.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri

scrutatori, nel numero di 3 di cui 2 della maggioranza ed 1 della minoranza, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 44

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.

3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 45

Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve comunque essere congruamente motivata nel provvedimento.

3. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Art. 46

Conclusione della seduta

1. La conclusione della seduta avviene allorché il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'ordine del giorno.

2. Se i lavori si protraggono senza soluzione oltre la mezzanotte del giorno in cui è stata convocata la seduta, gli atti deliberativi sono temporalmente riferibili alla data iniziale della seduta e non al giorno successivo.

3. Quando, l'adunanza sia dichiarata conclusa, gli affari rimasti da trattare sono rinviati ad una successiva seduta da riconvocarsi nelle forme di legge, salva la facoltà del Sindaco o dei consiglieri proponenti, di ritirarli.

4. La dichiarazione di scioglimento della seduta effettuata dal Sindaco determina la fine della seduta. I consiglieri rimasti in aula ancorché in numero legale, non possono riprendere i lavori ed adottare delibere valide e legittime.

Capo V

Processi verbali

Art. 47

Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni inerenti esclusivamente all'argomento in esame, nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri

dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

3. Qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere letta la sintesi dei verbali.

4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, come indicato dal successivo art.49, comma 1.

Art. 48

Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.

2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

3. Per le deliberazioni su cui il Consiglio ha deciso di procedere in seduta segreta, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 49

Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto venga consegnato al Segretario Comunale in seduta o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 50

Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 51

Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze vengono riportati alla lettura ed approvazione dei consiglieri in una delle sedute successive ed in tale sede possono essere richieste dai consiglieri eventuali rettifiche.

2. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Capo I

Diritti

Art. 52

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali, nella misura di un quinto, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno delle questioni da loro richieste sempreché rientrino nelle competenze del Consiglio stesso. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.

2. I consiglieri dovranno far pervenire all'ufficio di segreteria il testo delle proposte di delibera da inserire all'ordine del giorno qualora le stesse abbiano contenuto amministrativo-contabile almeno 8 giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale, in quanto tali atti dovranno essere

sottoposti ai responsabili delle varie aree per l'espressione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

3. Ogni consigliere può presentare emendamenti concernenti gli argomenti da trattare come indicato nell'art.32 del presente regolamento.

Art. 53

Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.

4. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

5. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente / Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco. Il Sindaco fornisce risposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 54

Diritto di interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità su di un fatto determinato, per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o taluni affari. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco per iscritto interrogazioni su argomenti che riguardino direttamente l'attività dell'Ente.

2. Alle interrogazioni il Sindaco dà risposta in una seduta successiva alla presentazione.

3. Il Sindaco provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni.

4. Nel caso in cui il consigliere chieda risposta scritta, non si farà luogo all'iscrizione all'ordine del giorno ed il Sindaco darà risposta entro 30 giorni.

5. Nella stessa seduta non saranno esaminate più di 2 interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

Art. 55

Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare, per iscritto, domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.

2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.

3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione.

Art. 56

Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso. Può avere per scopo la formulazione di un voto di merito ai criteri seguiti o che si intendano seguire nella trattazione di determinati argomenti o di un voto politico – amministrativo su fatti o problemi ai quali la comunità locale è interessata.

2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del I Consiglio utile che comunque dovrà essere convocato entro 30 giorni ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Capo II

Doveri

Art. 57

Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 58

Assenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 13 dello Statuto.

Art. 59

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

2. In modo particolare il Sindaco ed i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO IV

Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I

Articolazione del Consiglio

Art. 60

Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale la Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi

consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Capo II Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 62

Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco stesso, di 1/5 dei consiglieri, del revisore del conto, di eventuali organi di controllo;
 - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale;
 - d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
2. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Capo III Commissioni consiliari

Art. 63

Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire, Commissioni consiliari su gruppi di tematiche omogenee.
2. La deliberazione istitutiva definisce le materie di competenza e le funzioni specifiche di ogni Commissione consiliare.
3. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 64

Composizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali designati dai capigruppo consiliari con

proposta scritta al Sindaco e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica dei consiglieri comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze.

2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, i capigruppo consiliari di appartenenza designano, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

3. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni di controllo o di garanzia la Presidenza sarà attribuita alle minoranze.

4. L'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei lavori di tali commissioni seguono le regole generali dettate dal presente regolamento per gli altri tipi di commissioni.

Art. 65

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

Art. 66

Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. I Presidenti delle Commissioni sono eletti nell'ambito delle Commissioni.

Art. 67

Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate da un Vice Presidente, nominato dalla Commissione stessa.

Art. 68

Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 69

Validità delle sedute e delle votazioni

1. La riunione della Commissione, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei consiglieri che compongono la Commissione.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti.

Art. 70

Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta il Presidente può richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. La richiesta di partecipazione dei funzionari, dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune, degli Amministratori deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.
5. Al Segretario Comunale o suo incaricato può essere richiesto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 71

Disciplina delle sedute delle Commissioni

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque.
3. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.
4. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 72

Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario della Commissione scelto dalla Commissione stessa nel proprio ambito, redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.
2. I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

Art. 73

Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime.
2. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.

Capo IV Gruppi Consiliari

Art. 74

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppi esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne

comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da almeno 3 membri. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.

6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 75

Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 76

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari denominata anche Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dal presente regolamento.

2. Modalità ed ordine dei lavori; interpretazione dello Statuto e del Regolamento, valutazione di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

Capo V

Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 77

Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Settori/Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché dal Segretario Comunale.

2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario Comunale definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.

Art. 78

Risorse strumentali

1. Alla Presidenza e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Ai Gruppi consiliari viene assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

Art. 79

Risorse finanziarie

1. Il Sindaco con decisione assunta in sede di riunione congiunta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari - provvede a richiedere alla Giunta la iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

Art. 80

Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'articolo 79, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.

Art. 81

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.